

CRONOLOGIA "CASO GLADIO": fatti e misfatti!

08/02/95 L'Ass. Italiana Volontari S/B comunica alla stampa le iniziative prese (querelle a PRC e Cossutta) e segnatamente:

5. *Richiesta di archiviazione Buliani-Brusin verso Cossutta*

N. 24251/95 R.G. notizie di reato

N. _____ R. _____

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso la Pretura Circondariale di
MILANO

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - art. 554, comma 1 c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano

Il Pubblico Ministero dr. L. Poniz, _

Letti gli atti del procedimento penale n. 24251/95, nei confronti di Cossutta Armando, per il reato di cui all'art. 595 c.p., iscritto nel registro delle notizie di reato in data 25.5.1995,

Ritenuto che le affermazioni attribuite al sen. Cossutta nelle querelle, di Buliani e Brusin siano tipici giudizi politici e, trattandosi di parlamentare "del Senato della Repubblica, evidenti proiezioni esterne dell'attività di parlamentare, costituendo tali giudizi opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni (secondo un costante orientamento, volto a ricomprendere in esse ogni tipo di atto di natura eminentemente politica, ancorché posto in essere al di fuori della sede Parlamentare intesa in senso, materiale), come tali non essendo mai perseguibili, come da dettato Costituzionale.

Giova sottolineare, con riferimento a quanto peraltro indicato nella stessa querela, che il giudizio espresso dal Parlamentare involge generalmente e genericamente "gli ex Partigiani aderenti alla struttura Gladio", il che evidenzia senza ombra di dubbio l'intento politico del giudizio, anche considerato che lo stesso si concreta nell'affermazione di "traditori della Patria", affermazione che, ancorché concepita come lesiva dell'onore e del decoro personale, non può non essere ricondotta nel suo alveo naturale, ossia di censura per una ritenuta "deviazione" di un settore dello Stato, di una struttura all'epoca al centro di un vivace dibattito politico, svolto in diverse sedi, ivi compresa quella giornalistica cui si riferisce la querela.

Tali considerazioni sono utili, oltretutto per escludere la procedibilità dell'ipotizzato reato, per escluderne la stessa configurabilità, giacché, sottolineando l'intento ed il carattere politico del giudizio, si esclude l'intento diffamatorio nei confronti dei soggetti in qualche modo legati all'organizzazione "Gladio", peraltro indicati per relationem in virtù del vincolo di appartenenza.

Vistò l'art. 554 comma 1 c.p.p.

chiede,

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

da alla Segreteria per la notifica alle persone offese Federico Buliani e Giorgio Brusin, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mario Venco, in Como, Via Auguadri, 2, l'avviso che nel termine di 10 giorni dalla notifica ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Milano, 18.3.1995

IL PUBBLICO MINISTERO

(dr. L. Poniz

Depositata nella Cancelleria del Giudice in data
L'AUSILIARIO

PROCURA della REPUBBLICA
presso LA PRETURA CIRCONDARIALE di MILANO milano, 21 MAR 1998

1) ART. 125 - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Il Pubblico Ministero presenta al Giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perchè gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Per gli altri casi di archiviazione v. art . 411 c.p.p.

2) Indicare le persone offese che nella notizia di reato o successivamente abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione (artt. 408 comma 2 c.p.p., 156 D.Lv. 271/89)

Art. 126 - avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione

Nel caso previsto dall' art. 408 comma 2 del codice, il Pubblico Ministero trasmette gli atti al Giudice per gli atti preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo